

FORMAZIONE PERSONALE ATA DELLA REGIONE ABRUZZO

di cui all'art. 23 comma 1 lett. B) del DM 435/2015
e al decreto del Direttore Generale MIUR –Dir. Gen. per
il personale scolastico 863 del 5/08/2015

attuazione dell'articolo 2, comma 3, della
sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007)
qualificazione ex art. 3

Docente formatore Ida Cristina Moca



E-mail docente formatore alla quale inviare le esercitazioni, nonché l'elaborato finale qualora l'argomento scelto sia «accoglienza e vigilanza»: **mocaformatoreata@gmail.com**

L'esercitazione relativa all'attività laboratoriale dovrà essere svolta dai singoli corsisti o in piccoli gruppi (max 5 persone) e riconsegnata, inviandola alla e-mail sopra indicata, tassativamente entro **martedì 11 aprile**.

L'Esperto, verificherà la correttezza dei lavori per la relativa validazione.

link per vademecum corsisti, elaborati finali, esercitazioni.

<http://www.ctsnuovetecnologiesdaq.it/portale-formazione-regionale-ata-2015-2016.html>



link per vademecum corsisti, elaborati finali, esercitazioni.

<http://www.ctsnuovetecnologiedsaq.it/portale-formazione-regionale-ata-2015-2016.html>

scelta elaborati finali da inviare
formazioneatadante@gmail.com

Il collaboratore scolastico

Il contratto di lavoro (CCNL 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) prevede per il profilo del collaboratore scolastico:

- attività e mansioni ordinarie;
- incarichi specifici, appositamente remunerati, che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori.

ATTIVITÀ E MANSIONI ORDINARIE - Tabella A – Area A

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti:

- di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
- di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti;
- presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 del ccnl.

La funzione del collaboratore scolastico è
individuata già nel nome:

egli **col-labora** infatti con i dirigenti
scolastici, con il personale amministrativo
e do-cente, nelle aule, nei laboratori, negli
spazi comuni.

INCARICHI SPECIFICI - art. 47 comma b) CCNL 2006-2009 - APPOSITAMENTE REMUNERATI, CHE COMPORTANO L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ULTERIORI.

Sono “incarichi che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività”.

Vengono assegnati in via preliminare per attività di pronto soccorso e di prima assistenza; attività di assistenza qualificata ad alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Funzioni di supporto all'attività amministrativa e all'attività didattica o ai servizi di mensa, nonché di supporto al funzionamento dei laboratori e delle strumentazioni tecnologiche adibite ad uso didattico.

Attività inerenti la piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili, compiti di centralista telefonico. Possono anche riguardare lo svolgimento dei servizi esterni con uffici postali, banche, enti locali, scuole ecc. ecc. attraverso i quali il collaboratore scolastico diventa una sorta di “ambasciatore” dell'istituzione scolastica.

L'ampiezza

e la delicatezza del ruolo del collaboratore ha comportato la modifica dei requisiti culturali per l'accesso al profilo professionale che, dalla semplice 'licenza elementare' attualmente richiede il diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media.

Accoglienza e vigilanza

Riferimenti normativi

Art. 2047 del Codice Civile - Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto....

Art. 2048 del Codice Civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

L. n. 312 del 11 luglio 1980 - Art. 61

Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di **dolo o colpa grave** (profonda imprudenza, estrema superficialità o inescusabili negligenza e disattenzione) nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

D. Lgs n.165/2001 - art. 25 c. 4 e successive modifiche ed integrazioni - Dirigenti delle istituzioni scolastiche

‘Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.’

Sul Dirigente scolastico ricadono gli obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia fatto nulla per eliminare le fonti di pericolo.

Ogni provvedimento, prescrizione, norme comportamentali per alunni e per il personale va regolamentato con un apposito **Regolamento di Istituto** che deve essere approvato dall’Organo collegiale competente: il Consiglio d’Istituto (D.Lgs.297/94, art.10, lett.a)

D. Lgs n. 297/1994, art. 10 lett. a) - T. U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

CM n. 105/75 - BOZZA REGOLAMENTO D'ISTITUTO FORNITA DAL MIUR Art. 17.- Vigilanza sugli alunni

Norme per la vigilanza sugli alunni:

- ✓ gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni;
- ✓ gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato;
- ✓ qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi;
- ✓ la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);
- ✓ per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;
- ✓ durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- ✓ al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.

**Momenti tipici dell'attività scolastica
e compiti dei
collaboratori scolastici**

Vigilanza durante l'attività didattica

Tutto il personale è responsabile della vigilanza degli alunni in ogni momento della loro permanenza all'interno dell'Istituzione Scolastica che implica anche la sorveglianza nei cortili o comunque nelle pertinenze esterne all'edificio. La vigilanza va espletata senza soluzione di continuità, prestando la massima attenzione ai momenti dell'ingresso, del cambio dell'ora, della ricreazione ed infine all'uscita da scuola.

Compiti dei collaboratori Scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio. Devono presidiare costantemente il reparto loro assegnato, per favorire nella classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi). Devono pertanto presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti ed improcrastinabili nel qual caso devono avvisare i docenti del loro settore.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare la classe o il gruppo di alunni che gli sono affidati. Può consentire l'uscita degli allievi per recarsi ai servizi igienici durante le ore di lezione che però deve avvenire non più di un alunno alla volta.

Anche i docenti non possono assentarsi dall'aula se non per esigenze impellenti ed improcrastinabili ed in tal caso, prima di allontanarsi, devono incaricare un collaboratore scolastico in servizio nell'area in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Accoglienza/Ingresso allievi

È buona norma attivare una procedura, per l'identificazione e la registrazione degli accessi da parte di estranei (il cartellino identificativo deve essere indossato da tutto il personale e deve essere fatto indossare anche ai visitatori che devono anche apporre la propria firma su un apposito registro accessi). Nel piano Ata va sempre prevista, al fine di garantire la vigilanza, la presenza dei collaboratori scolastici all'ingresso dell'edificio e delle diverse aree facendo sì che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire al meglio la sorveglianza.

I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e in caso di ritardo o di assenza deve darne tempestiva comunicazione alla dirigenza.

In caso di assenza di un insegnante il collaboratore scolastico in servizio in quell'area deve comunicare immediatamente l'assenza alla Dirigenza ed è tenuto alla vigilanza della classe fino alla sostituzione del docente e, ove non sia possibile, fino a che la classe non venga frazionata e assegnata ad altri docenti. I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi "scoperte" a causa dell'assenza di un docente assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi. Il docente dovrà annotare sul registro la presenza degli allievi a lui affidati.

Cambi orari/avvicendamento docenti.

La Dirigenza deve far sì che l'orario delle lezioni consenta l'avvicendamento del personale docente nel rispetto dell'obbligo di vigilanza senza soluzione di continuità.

I collaboratori scolastici, al suono della campanella devono sospendere ogni altra attività e coadiuvare i docenti del proprio reparto nella vigilanza sugli allievi.

Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza della classe e, in tal caso, il collaboratore scolastico cui è stata momentaneamente affidata la classe vigilerà su di essa finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

I collaboratori scolastici, all'inizio di ciascun ora di lezione devono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi del proprio reparto di competenza provvedendo a vigilare sugli allievi e dandone, nel contempo, avviso alla dirigenza.

Ricreazione

E' fra i momenti più delicati in quanto gli alunni vengono a trovarsi divisi tra aula, aree di transito e servizi igienici e richiede pertanto una maggiore attenzione nella vigilanza.

I collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso di cambio orari, dell'ora precedente.

In caso di compresenza i docenti collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza della propria classe.

Uscita

Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili nelle aree di transito è opportuno che la Dirigenza organizzi i tempi e la modalità di uscita delle diverse classi.

Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno nei rispettivi reparti.

È assolutamente vietato far uscire le classi dall'aula prima del suono della campanella.

Al termine delle lezioni le classi vanno accompagnate, fino al portone/cancello dall'insegnante dell'ultima ora per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità.

Uscita (2)

L'alunno potrà tornare a casa da solo qualora abbia già compiuto i 14 anni e previo rilascio da parte dei genitori/affidatari, di apposita richiesta contenente l'assicurazione circa le abilità dell'allievo necessarie per raggiungere l'abitazione (docenti e collaboratori devono essere messi a conoscenza di tale autorizzazione).

Per gli allievi che fruiscono del servizio di scuolabus, la consegna va fatta al personale che presta assistenza sullo stesso scuolabus, al portone/cancello di uscita dell'istituzione scolastica.

In caso di ritardo del genitore o suo delegato l'allievo va trattenuto e custodito fino al suo arrivo. Trascorsi 5 minuti il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il coordinatore di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia.

Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato.

Dopo il secondo ritardo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori.

Refezione

Il collaboratori in servizio presenziano al momento della refezione e collaborano con i docenti nella vigilanza degli allievi e nel prestare l'assistenza necessaria durante il pasto.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.

Gli insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli alunni che usufruiscono di tale servizio, e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e lascino il locale in ordine.